



COMUNE DI PORTE
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETERMINAZIONE DI
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI
E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI,
ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI
AMMINISTRATIVE DI MODICA ENTITÀ**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 12 in data 18/04/2007**

INDICE

Articolo 1	Criteri generali
Articolo 2	Pagamenti da parte del soggetto passivo su denuncia e/o versamento diretto
Articolo 3	Pagamenti richiesti al soggetto passivo a seguito di attività di controllo da parte dell'Ente
Articolo 4	Rimborsi da parte dell'Ente
Articolo 5	Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali
Articolo 6	Disposizioni finali

Articolo 1 - Criteri generali

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, stabilisce limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali ed entrate patrimoniali valutati di modica entità.

Si intendono quali limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal contribuente o il rimborso non è disposto dal comune.

Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione. La determinazione di detti importi è diversificata come previsto dai successivi articoli 2, 3, con riferimento alla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'ente.

L'inoperatività del limite di cui ai successivi art. 2 e 3 si verifica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento, concernenti il medesimo tributo.

Articolo 2 - Pagamenti da parte del soggetto passivo su denuncia e/o versamento diretto

Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo, con ruolo ordinario o con suo versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

A) Tributi comunali:

- Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, con esclusione della tassa giornaliera €.
5,00
- Canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche €.
5,00
- Imposta comunale sugli immobili €.
5,00
- Imposta comunale sulla pubblicità €.
5,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni €.
5,00

B) Entrate patrimoniali:

- Rette scolastiche €.
5,00
- Maggiori oneri esproprio €.
15,00
- Fitti attivi e canoni di concessione €.
5,00
- Trasporto scolastico €.
5,00

C) Sanzioni ed interessi:

- Sanzioni sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti €.
5,00
- Interessi sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti €.
5,00

Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per singolo tributo e per singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.

Articolo 3 - Pagamenti richiesti al soggetto passivo a seguito di attività di controllo da parte dell'ente

Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

• Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni	€. 10,00
• Canone per l'occupazione permanente e temporanea spazi ed aree pubbliche	€. 10,00
• Imposta comunale sugli immobili	€. 10,00
• Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni	€. 10,00
• Imposta comunale sulla pubblicità	€. 10,00
• Diritti sulle pubbliche affissioni	€. 10,00
• Entrate patrimoniali come individuate nel precedente art. 2	€. 10,00

Detti limiti di esenzione si intendono individuati nell'importo complessivo dell'eventuale atto di liquidazione o accertamento, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Articolo – 4 Rimborsi da parte dell'ente

Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti, i limiti di esenzione sono fissati:

- a) negli importi di cui all'articolo 2 in caso di richiesta di rimborso da parte del soggetto interessato; eccezion fatta per l'imposta comunale sugli immobili, per la quale si determina in €. 5,00 la soglia oltre la quale l'Ente procederà al rimborso.
- b) negli importi di cui all'art. 3 nel caso in cui l'eventuale rimborso consegua ad attività di controllo da parte degli uffici comunali

Articolo - 5 Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali

Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative o per ogni altra entrata dell'ente, è consentita agli uffici comunali, di concerto con l'Ufficio Legale, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico; si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti:

- a) complessivamente inferiori a €. 50,00 per ogni tributo pendente (importo riferito a tutte le annualità pendenti; comprensivo di tributo e eventuali soprattasse e interessi accessori);
- b) di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Articolo - 6 Disposizioni finali

Il presente regolamento ha effetto dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. I limiti di cui all'art. 2 operano per i versamenti diretti e rimborsi successivi a tale data; i limiti di cui agli artt. 4 e 5 operano per i procedimenti successivi, indipendentemente dal periodo di riferimento del debito o credito tributario, patrimoniale, amministrativo.